



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2569

Disposizioni in materia di promozione della musica popolare e amatoriale

18/12/2022 - 07:21

Indice

1. DDL S. 2569 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2569	4

1. DDL S. 2569 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2569
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di promozione della musica popolare e amatoriale

Iter
30 marzo 2022: da assegnare
Successione delle letture parlamentari
S.2569

da assegnare

Iniziativa Parlamentare
Francesco Maria Giro ([FIBP-UDC](#))
Cofirmatari
Massimo Mallegni ([FIBP-UDC](#))
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **30 marzo 2022**; annunciato nella seduta n. 420 del 30 marzo 2022.
Classificazione TESEO
MUSICA POPOLARE
Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2569

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2569

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GIRO** e **MALLEGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2022 ([*](#))

Disposizioni in materia di promozione della musica popolare e amatoriale

[*\)](#) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato il titolo V della parte seconda della Costituzione e in particolare l'articolo 117, ha espressamente attribuito la materia della « promozione ed organizzazione di attività culturali » alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. Successivamente la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 255 e n. 256 del 2004, ha avuto modo di specificare l'esatta portata del dettato costituzionale, evidenziando come, nell'ambito della materia concernente la promozione e l'organizzazione di attività culturali siano senza dubbio comprese anche le azioni volte al sostegno dello spettacolo. L'attuale sistema di contribuzione al settore dello spettacolo dal vivo si fonda sulle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, il quale ha stabilito che le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono determinate annualmente con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo « non aventi natura regolamentare ». La transitorietà di tale meccanismo è stata sottolineata, nell'articolo 1 dei decreti ministeriali successivamente adottati, attraverso l'espressa limitazione della loro validità « in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo ». Sul punto, v'è da dire che dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale non vi è stata, da parte delle regioni, una rinuncia all'esercizio del proprio potere legislativo in materia di promozione e valorizzazione delle attività culturali. In molti casi sono stati istituiti appositi fondi regionali per il sostegno delle attività di spettacolo, così come molte regioni e province hanno provveduto, rispettivamente, all'istituzione e alla tenuta dell'albo delle istituzioni, associazioni e fondazioni che svolgono attività culturali di preminente interesse regionale e di quelle aventi un ambito di intervento più limitato, provvedendo a erogare i relativi finanziamenti e a svolgere le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulla loro corretta destinazione. Particolare attenzione, a livello regionale, è stata rivolta al sostegno delle attività musicali bandistica, corale, coreutica e folklorica. Ciò premesso, il presente disegno di legge vuole qualificarsi come norma di sistema volta, alla luce del mutato titolo V della parte seconda della Costituzione, a tutelare e valorizzare una realtà molto diffusa e radicata nel territorio nazionale, quella svolta dalle bande musicali, dai cori e dai gruppi folklorici.

In Italia esistono circa 4600 bande musicali, 3.500 gruppi corali, 2.500 cori scolastici, 3.000 cori parrocchiali e 750 gruppi folklorici, tenendo conto che i comuni italiani sono circa 7.904, si può affermare che queste associazioni sono presenti su tutto il territorio nazionale e superano di largo margine il numero dei comuni italiani. Le bande musicali, i gruppi corali e folklorici rivestono un ruolo fondamentale nella nostra società in quanto depositari di cultura; ma soprattutto essi rappresentano un validissimo strumento di aggregazione, di comunicazione e di socializzazione tra giovani, meno giovani, adulti e anziani. Queste associazioni, inoltre, portando la musica in ogni angolo

del Paese, fermando per un attimo la società distratta dalle incombenze della vita quotidiana, riescono a far vivere momenti inconsueti e inattesi di gioia, diventando esse stesse sinonimi di festa, e rappresentano il loro comune durante le esibizioni in altri comuni d'Italia e all'estero.

Inoltre, queste realtà sono il vivaio importante per i conservatori di musica, soprattutto per le classi degli strumenti a fiato e a percussione, per le classi di canto, di fisarmonica e di chitarra. Queste realtà rappresentano un patrimonio profondamente radicato nei comuni, come si è dimostrato durante le ceremonie di consegna degli attestati di interesse nazionale in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, dove si sono incontrati circa 2000 sindaci e 10.000 presidenti e maestri dei gruppi di musica popolare e amatoriale.

I complessi bandistici, i cori e i gruppi folklorici ed altri gruppi amatoriali, fungono anche da mezzo fondamentale nell'opera di ricerca e di elaborazione di strumenti e linguaggi musicali, che oggi rischiano di essere dimenticati. La prima iniziativa per la disciplina della musica popolare e amatoriale fu il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2008, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali Sandro Bondi. Da allora si sono succeduti vari tentativi, ma senza esito anche a causa delle questioni legate alla ripartizione delle competenze di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni. Per la predisposizione del presente disegno di legge, anche in vista del futuro dibattito parlamentare, è stata effettuata un'innovativa consultazione in via telematica con i soggetti interessati: il testo attuale tiene anche conto dei contributi che sono pervenuti. Il dibattito parlamentare integrerà il testo elaborato con gli interventi normativi che dovessero rendersi necessari, prevedendo anche ulteriori forme di agevolazioni finanziarie e fiscali a favore delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali, non iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Dalla riforma del Terzo settore, contenuta nel codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ci si aspettava una semplificazione rispetto alla quantità di norme esistenti e, per logica, che le associazioni musicali amatoriali si potessero accomunare a realtà già esistenti quali le associazioni sportive dilettantistiche. Così non è stato. Le associazioni bandistiche, corali, folkloriche e altri gruppi popolari e amatoriali, dovranno decidere se iscriversi al registro degli enti del Terzo settore e diventare associazioni di promozione sociale (APS), con l'attivazione di una serie di incombenze, sicuramente troppe per chi svolge tale attività non come professione ma nel tempo libero e senza disporre delle risorse economiche necessarie a pagare dei professionisti che la svolgono in sua vece. Inoltre, esse perderebbero il regime agevolato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, diritto che però viene mantenuto per le associazioni sportive dilettantistiche. Non potrebbero più utilizzare l'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'attività formativa (propedeutica musicale, scuola per banda, eccetera) e quindi i costi di gestione aumenterebbero almeno del 50 per cento. Il codice del Terzo settore non consente alle bande musicali, alle corali, ai gruppi folklorici e ai vari gruppi di musica popolare e amatoriale attive in Italia, anche a quelle riconosciute dal Ministero della cultura, di accedere ai fondi del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nonostante il codice dello spettacolo approvato a novembre 2017 (legge 22 novembre 2017, n. 175) specifichi, all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), che « La Repubblica riconosce altresì: il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale », creando un punto di contrasto con il citato decreto legislativo. Pertanto è opportuno che, senza alterare l'equilibrio né gli obiettivi della riforma del Terzo settore e senza implicare alcun aumento di spese da parte dello Stato, si consenta alle associazioni musicali amatoriali di continuare a beneficiare della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, essendo queste realtà di prima formazione nella filiera della musica (ottemperando così all'obiettivo di un ricambio generazionale degli artisti) e operando su tutto il territorio nazionale e internazionale (tramite gemellaggi).

Obiettivo del presente disegno di legge, composto da sette articoli, è, dunque, quello di riconoscere, salvaguardare, promuovere e valorizzare, come patrimonio dell'intera comunità nazionale -

conformemente ai principi delle Convenzioni dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali e in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione - forme di espressione musicale nonché forme di creatività ancorate alle nostre tradizioni culturali, coltivate da complessi costituiti in associazioni e fondazioni riconosciute. L'articolo 1 espone la finalità dell'intervento normativo, consistente nel riconoscere, tutelare e promuovere l'attività musicale popolare e amatoriale. L'articolo 2 dichiara che l'attività musicale popolare e amatoriale è libera, determinando tuttavia alcuni requisiti di natura strutturale e organizzativa - costituzione in forma di associazione o fondazione, finalità statutaria e mancanza di scopo di lucro, iscrizione nell'elenco regionale - per l'accesso dei complessi musicali ai contributi pubblici. Attribuisce altresì alle regioni il compito di istituire l'elenco telematico dei complessi musicali, i cui dati sono comunicati al Ministero della cultura, non iscritti al registro unico nazionale o regionale del Terzo settore.

Sulla base del principio di sussidiarietà e della vicinanza al bacino d'utenza, l'articolo 3 del disegno di legge consente alle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali di essere destinatarie di contributi erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni. In particolare, lo Stato, per il tramite del Ministero della cultura, contribuisce finanziariamente all'organizzazione della Giornata nazionale della musica popolare, istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 2004, e di altre manifestazioni di interesse nazionale (*festival*, rassegne e concorsi) individuate annualmente con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, utilizzando a tal fine, in tutto o in parte, le risorse stanziate nel Fondo unico per lo spettacolo. L'articolo 4 prevede che lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovano la diffusione e l'insegnamento della musica popolare e amatoriale. Inoltre, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono incaricati di promuovere scambi a livello internazionale di associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali anche al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare e amatoriale. L'articolo 5 prevede la possibilità di istituire, senza oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero della cultura, presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante del comune di Roma Capitale e da rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative nazionali delle associazioni e fondazioni operanti nell'attività musicale popolare e amatoriale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e in conformità ai principi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva con legge 27 settembre 2007, n. 167, e nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva con legge 19 febbraio 2007, n. 19, riconosce la funzione dell'attività musicale popolare e amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica, tutela e valorizza l'attività musicale popolare e amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale.
2. Le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con le finalità di diffondere la cultura musicale e di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra le associazioni musicali amatoriali sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bande

musicali, cori, associazioni e orchestre mandolinistiche, orchestre sinfoniche, gruppi *folk* e altri gruppi di musica popolare e amatoriale.

3. Fatta salva la disciplina prevista dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che continua ad applicarsi alle associazioni costituite ai sensi del medesimo codice, alle associazioni musicali amatoriali di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 2.

(Associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali)

1. L'attività musicale popolare e amatoriale bandistica, corale, coreutica folklorica è libera.
2. L'accesso ai contributi previsti dalla presente legge è riservato ai complessi musicali costituiti nella forma di associazione riconosciuta o di fondazione, operanti senza scopo di lucro e iscritti negli elenchi di cui al comma 4.
3. Lo statuto delle associazioni e delle fondazioni di cui al comma 2 indica come scopo principale dell'ente la promozione e l'esercizio dell'attività musicale popolare e amatoriale.
4. Le regioni istituiscono l'elenco telematico dei complessi musicali popolari e amatoriali costituiti nelle forme previste dai commi 2 e 3 e disciplinano gli ulteriori requisiti e le procedure per l'iscrizione. L'elenco è distinto in sezioni corrispondenti ai tipi di attività musicale indicati al comma 1. I dati relativi alle associazioni e fondazioni iscritte nell'elenco sono comunicati per via telematica al Ministero della cultura, che li impiega per l'esercizio delle funzioni di propria competenza.

Art. 3.

(Contributi e agevolazioni)

1. I contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore dei complessi musicali di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'attività artistico-culturale svolta, sono cumulabili tra loro e con contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.
2. Il Ministero della cultura eroga contributi a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, per la promozione e l'organizzazione della « Giornata nazionale della musica popolare », istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 2004, e di altre manifestazioni musicali popolari e amatoriali di interesse nazionale, compresa la Festa europea della musica, determinate annualmente con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: « compensi erogati ai direttori artistici » sono inserite le seguenti: « , ai formatori »;
 - b) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: « sportive dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: « musicali amatoriali, »;
 - c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « né alle associazioni musicali amatoriali ».
4. Alle associazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non iscritte al registro unico nazionale o regionale del Terzo settore. Le regioni disciplinano le modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi a carico dei rispettivi bilanci e le condizioni per l'accesso a eventuali ulteriori agevolazioni in favore dei complessi musicali di cui all'articolo 2, comma 2. I contributi sono concessi in base ai programmi annuali di attività presentati dai complessi musicali interessati.

Art. 4.

*(Promozione della musica popolare
e amatoriale)*

1. Lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono la diffusione e l'insegnamento della musica popolare e amatoriale.

2. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono programmi di scambi a livello internazionale tra complessi musicali popolari e amatoriali di cui all'articolo 2, comma 2, volti a favorire la conoscenza reciproca delle culture musicali popolari.

Art. 5.

(Tavolo tecnico per la promozione della musica popolare e amatoriale)

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per il coordinamento delle attività di promozione della musica popolare e amatoriale e per la determinazione di livelli omogenei di intervento in ambito nazionale.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante del comune di Roma Capitale, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani e da rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative, sul piano nazionale, dei complessi musicali di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

